



29/11/2016

10,33

Aff. Int.  
SAVotato  
approvatoCL 2.182/243/2016/x  
2-6/214/2016/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO** N° 940ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,trattazione in Aula trattazione in Commissione 

**OGGETTO:** Stanziamento di fondi che consenta l'aggregazione delle aziende esercenti il trasporto pubblico del Piemonte - Collegato al Disegno di legge n.222 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie"

Premesso che:

- l'art.18 comma 3 della Legge 124/2015 prevede che la pubblica amministrazione nel riordino delle società partecipate incentivi il "rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione delle entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggiore trasparenza";
- l'art. 33 del "Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale" prevede forme di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni;
- l'art. 4 comma 2 lettera a) del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore il 23/09/2016, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento di funzioni quali la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
- l'art. 5 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede la giustificazione analitica motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 sopra citato, evidenziando le

18:14 29 Nov 16 A00100C 001689

ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

Considerato che:

- GTT S.p.A. è una società partecipata al 100% dal pubblico;
- ATAP S.p.A. è una società partecipata al 100% dal pubblico;
- la provincia di Biella ha da poco bandito la gara per la vendita della società ATAP S.p.A. al fine di risanare i propri bilanci, creando non poche problematiche, in particolare sui servizi in house che attualmente l'azienda esercisce;
- GTT S.p.A. ha dimostrato interesse nell'acquisto della società biellese, anche in virtù della qualità della società e del valore industriale della stessa, al fine di creare un'azienda unica di trasporto pubblico che possa competere sul mercato e nelle prossime gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- la normativa vigente riportata nelle premesse prevede che le amministrazioni pubbliche possano sostenere tale aggregazione per i fini riportati;

Valutato che:

- la creazione di un'azienda di trasporto piemontese unica, esercente il servizio di trasporto pubblico locale, sarebbe una soluzione da perseguire per garantire l'economicità e la qualità dei servizi, sempre nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti dei contratti pubblici per i servizi di trasporto pubblico locale, anche in virtù delle politiche di Governance previste nel redigendo Piano Regionale dei Trasporti;

### ***Il Consiglio regionale impegna la giunta***

*Affinché venga creato un capitolo di bilancio specifico nella Missione 10 Programma 02, con una dotazione minima di 1.000.000,00 €, a sostegno dell'aggregazione delle società di trasporto pubblico locale per garantire la creazione di una società unica piemontese del trasporto pubblico locale.*

FIRMATO IN ORIGINALE  
(documento trattato in conformità al  
provvedimento del Garante per la  
protezione dei dati personali n. 243  
del 15 maggio 2014)